



CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce

2° Settore - Servizi finanziari e Risorse Umane

**D E T E R M I N A Z I O N E
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

N° 171 del 29/12/2022

Registro Generale N° 1466 del 29/12/2022

OGGETTO: Attuazione deliberazione di G.C. n. 209 del 02/12/2022. Avvio del procedimento di assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale, di due unità per il conferimento di incarichi di collaborazione presso l'ufficio di supporto agli organi di direzione politica ex art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000 (AC0100)

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione – art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 29/12/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Serena Nocco



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:

- La deliberazione n. 172/2021 di Giunta Municipale con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 2° Settore - Servizi finanziari e Risorse Umane

OGGETTO: ATTUAZIONE DELIBERAZIONE DI G.C. N. 209 DEL 02/12/2022. AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE, DI DUE UNITÀ PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE PRESSO L'UFFICIO DI SUPPORTO AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA EX ART. 90 DEL D. LGS. N. 267/2000 (AC0100)

Visto che in qualità di Responsabile del II Settore, giusto decreto sindacale n. 8/2022, la scrivente è legittimato ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

Atteso che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 6 del 12 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 ex art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione n. 7 del 12 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema all. 9 al D. Lgs. n. 118/1011;
- con deliberazione n. 16 del 16/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il rendiconto della gestione per l'esercizio 2021 ex art. 227 del D. Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione n. 31 del 12 agosto 2022 ha approvato l'assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2022, ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto altresì che la Giunta Comunale:

- con deliberazione n. 47 del 12/04/2022, ha approvato il riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021 ex art. 3, comma 4, del D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione n. 57 del 20/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la relazione sulla gestione (art. 151, comma 6 e art. 231, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011) e lo schema di rendiconto dell'esercizio 2021;
- con deliberazione n. 142 del 21 settembre 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativo al periodo 2022-2024 (ex art. 6 del D.L. n. 80/2021 convertito in legge n. 113/2021);
- con deliberazione n. 143 del 23 settembre 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli obiettivi 2022-2024 ex art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione n. 38 del 18 marzo 2022, esecutiva ai sensi di legge, aggiornata con deliberazione n. 140 del 21 settembre 2022 ha approvato il Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022-2024 ex art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001.

Visti:

- l'art. 90 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui *“1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni. 2. Al personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del personale degli enti locali. 3. Con provvedimento motivato della giunta, al personale di cui al comma 2 il trattamento economico accessorio previsto dai contratti collettivi può essere sostituito da un unico emolumento comprensivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. 3-bis. Resta fermo il divieto di effettuazione di attività gestionale anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico, prescindendo dal possesso del titolo di studio, è parametrato a quello dirigenziale”;*
- l'art. 13 del Regolamento sull'ordinamento generale degli e dei servizi, approvato con deliberazione

di Giunta Comunale n. 157 del 27 aprile 2017, secondo cui ““Ufficio del Sindaco e della Giunta” che recita:

1. E' costituito l'Ufficio per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo del Sindaco e della Giunta, posto alle dirette dipendenze del Sindaco, formato nel modo seguente:

- un esperto in materie giuridiche
- un esperto in materia economico-finanziaria
- un esperto in materia tecnica, urbanistica/lavori pubblici
- un esperto in materia sociale educativa
- un esperto in materie culturali
- un esperto in tecnologie informatiche
- un esperto in comunicazione pubblica

2. Possono far parte dell'Ufficio dipendenti dell'ente o collaboratori esterni scelti dal Sindaco e assunti con contratto a tempo determinato, purché l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente deficitarie.

3. omissis (...) Nel caso di nomina di collaboratori esterni, la scelta del soggetto cui conferire l'incarico è di esclusiva competenza del Sindaco, stante lo stretto rapporto fiduciario che lega il soggetto incaricato con l'organo istituzionale.

4. Il trattamento economico per i collaboratori esterni è quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, avendo a riferimento la figura del "funzionario" inquadrato in categoria "D3" o del personale inquadrato in ctg. D1 o C e può essere integrato, con provvedimento motivato della Giunta, da un'indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale in relazione alle specifiche competenze”;

Tenuto conto che:

- la disposizione di cui all'art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000 si pone quale applicazione del fondamentale principio di separazione tra la funzione di indirizzo politico e la funzione amministrativa e di gestione, rispondendo alla necessità di assicurare, agli organi titolari dell'autorità politica, la possibilità di disporre di personale “*per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge*”. In virtù di tale funzione, il rapporto di lavoro instaurato in forza di tale norma ha natura fiduciaria ed è instaurato in base all'*intuitu personae*, senza dunque la necessità di particolari procedure selettive, fermo restando, tuttavia, che non si può prescindere da una valutazione sulle specifiche professionalità necessarie per l'espletamento dell'incarico;
- sul punto, anche la magistratura contabile ha ribadito come la previsione dell'art. 90 del TUEL “*costituisce un portato del principio di separazione tra politica e amministrazione, rispondendo alla finalità di assicurare agli Organi titolari della specifica funzione di 'direzione politica' di potersi avvalere di uffici posti alle proprie dirette dipendenze sotto il profilo funzionale e, per tale via, di poter disporre, al fine di supportare il concreto 'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo' di loro esclusiva spettanza, di personale diretto in prima persona, senza il tramite dell'apparato gerarchico amministrativo, che ad essi direttamente risponda nell'ambito di un rapporto instaurato in base all'intuitu personae. A tale diversa ratio corrisponde la diversa disciplina legislativa, che si estrinseca, segnatamente, nella sostanziale assenza di predeterminazione legislativa dei requisiti professionali degli 'staffisti' ex art. 90 TUEL, trattandosi per l'appunto di incarichi che, in quanto volti a supportare l'esercizio delle funzioni politiche, sono conferiti fiduciarmente, e nella sostanziale rimessione della disciplina di tali uffici all'autonomia regolamentare (e dunque alle scelte politiche) del singolo Ente*” (cfr. Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, sentenza n. 208/2013; Deliberazione Sezione regionale di controllo per le Marche n. 67/2014/PAR);

Preso atto che:

- con deliberazione di G.C. n. 209 del 02 dicembre 2022, avente ad oggetto “*Art. 90 D. Lgs. n. 267/2000 - Ufficio di Staff del Sindaco. Indirizzi*”, si stabiliva di costituire l'Ufficio di Staff del Sindaco tramite l'assunzione e assegnazione di n. tre unità a tempo parziale (12 ore settimanali) e determinato, inquadrato in categoria C, posizione economica C1 ai fini del trattamento giuridico ed economico, per lo svolgimento delle attività e dei compiti dettagliati in parte narrativa della delibera stessa;
- con la medesima deliberazione di G.C. n. 209/2022, esecutiva ai sensi di legge, ha delineato altresì il

profilo di ciascuna unità e i requisiti richiesti in relazione ai compiti e alle mansioni di assegnazione;

- con determinazione n. 1322 del 05/12/2022 del Responsabile del II Settore avente ad oggetto: *“Procedura selettiva per valutazione curricula per il conferimento di tre incarichi presso l’ufficio di supporto agli organi di direzione politica (di staff) ai sensi dell’art. 90 del d.lgs 267/2000, mediante contratto a tempo determinato e parziale (12 ore), categoria c pos. econ. c1. approvazione avviso pubblico”*, in esecuzione degli indirizzi della predetta deliberazione, si dava avvio alla relativa procedura e si provvedeva all’approvazione dello schema di avviso pubblico per il conferimento degli incarichi in oggetto volti a reperire le candidature da parte dei soggetti interessati. Fermo restando il carattere fiduciario dello stesso, la valutazione operata ad esito della selezione era intesa esclusivamente ad individuare la parte contraente legittimata alla stipula del contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, senza dar luogo alla formazione di alcuna graduatoria di merito comparativo;

Dato atto che, ad esito delle suddette procedure pubbliche, con Decreto Sindacale n. 19 del 28/12/2022, il Sindaco procedeva, sulla base della valutazione dei *curricula* pervenuti, all’individuazione di n. 2 unità da assegnare all’Ufficio di Staff a far data dalla firma del contratto e precisamente:

1. DE MITRI Veronica;
2. ZUCCALA' Anna Rita;

Visti:

- l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e smi secondo cui ***“Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, contratti di formazione e lavoro e contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato, nonché avvalersi delle forme contrattuali flessibili previste dal codice civile e dalle altre leggi sui rapporti di lavoro nell’impresa, esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l’applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall’articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, escluso il diritto di precedenza che si applica al solo personale reclutato secondo le procedure di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), del presente decreto (...). Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”***;
- l’art. 11, comma 4-*bis*, del D.L. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014, (che ha introdotto il settimo periodo del comma 28 dell’art. 9 del D.L. 78/2010) secondo cui le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell’art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 in materia di assunzioni flessibili non si applicano agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui all’art. 1, commi 557 e 562, della legge n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell’anno 2009. A tal riguardo, già la Corte dei Conti Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 2 del 9 febbraio 2015, ha risolto i dubbi interpretativi relativi al predetto art. 11, comma 4-*bis*, del D.L. n. 90/2014 confermando in diritto che gli enti virtuosi non possono superare il tetto del 100 per cento della spesa per le assunzioni flessibili sostenuta nel 2009, pari a euro **188.519,03** oltre oneri a carico dell’Ente;
- l'art. 18-*ter* del D.L. n. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020, secondo cui ***“1. Nell’articolo 90, comma 2, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “contratto di lavoro subordinato a tempo determinato” si interpretano nel senso che il contratto stesso non può avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del presidente della provincia in carica, anche in deroga alla disciplina di cui all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e alle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro che prevedano specifiche limitazioni temporali alla durata dei contratti a tempo determinato”***;

Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra esposto e in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 209/2022, di

procedere all'assunzione, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000, di:

- DE MITRI Veronica, generalità in atti d'ufficio, con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale a 12 ore/sett., con inquadramento in categoria C (posizione economica C1);
- ZUCCALA' Anna Rita, generalità in atti d'ufficio, con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale a 12 ore/sett., con inquadramento in categoria C (posizione economica C1);

Ribadito che:

- il personale assunto in posizione di staff *ex art. 90 del D. Lgs. n. 267/200* non può, in alcun caso, svolgere funzioni gestionali ma esclusivamente funzioni di supporto all'attività di indirizzo e di controllo, alle dirette dipendenze dell'organo politico, onde evitare qualsivoglia sovrapposizione con le funzioni gestionali e istituzionali;
- il contratto stipulato non può avere durata superiore a quella del mandato elettivo del Sindaco in carica ed è, in ogni caso, risolto di diritto nell'ipotesi di cessazione del mandato di quest'ultimo per qualsiasi altra causa;

Accertato altresì che:

- in forza di quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019, come modificato dall'art. 1, comma 853, della legge n. 160/2019, il Ministro per la Pubblica Amministrazione, con decreto del 17 marzo 2020, pubblicato in G.U. n. 108/2020, avente ad oggetto le *Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni*, ha individuato le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con la spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore;
- nella specie, anche a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2021, questo ente soddisfa i parametri prescritti dal decreto in quanto registra un'incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti inferiore al valore soglia di cui all'art. 4 del decreto sopra citato, come da ultimo certificato con la deliberazione di G.C. n. 140/2022;

Constatato che questo ente:

- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica e il contenimento della spesa del personale, come risulta dall'ultimo rendiconto approvato giusta deliberazione di C.C. n. 16/2022;
- è in regola con gli obblighi in materia di reclutamento del personale disabile prescritti dalla legge n. 68/1999;
- ha approvato il Bilancio di previsione 2022-2024, il Rendiconto di gestione 2021 nonché il Bilancio Consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Galatone 2021 e trasmesso gli stessi alla BDAP nei termini previsti;
- ha provveduto, come prescritto, alla trasmissione del Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2022-2024 e successiva deliberazione di aggiornamento alla RGS tramite applicativo SICO;
- ha approvato il Piano delle Azioni Positive per gli anni 2022-2024, giusta deliberazione di questa Giunta n. 30/2022;
- ha approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) relativo al periodo 2022-2024;
- ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione e Piano degli obiettivi 2022-2024.

Evidenziato che la spesa per le assunzioni in esame non eccede il limite del 100 per cento del costo sostenuto per le medesime finalità nell'anno 2009, pari ad euro **188.519,03**, oltre oneri a carico dell'ente (al netto degli oneri ascrivibili ai rinnovi contrattuali);

Richiamati:

- l'art. 50 del CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018 secondo cui **“1. Gli enti possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del D. Lgs. n. 165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del D. Lgs. n. 81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia. (...) 3. Il numero massimo di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati da ciascun ente complessivamente non può superare**

il tetto annuale del 20% del personale a tempo indeterminato in servizio al 1° gennaio dell'anno di assunzione (...). 4. Le ipotesi di contratto a tempo determinato esenti da limitazioni quantitative, oltre a quelle individuate dal D.Lgs. n. 81/2015, sono: e) stipulazione di contratti a tempo determinato per l'assunzione di personale da adibire all'esercizio delle funzioni infungibili della polizia locale e degli assistenti sociali”;

- l'art. 51, comma 1, del CCNL Comparto Funzioni locali 21.05.2018 secondo cui “*Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine e con le precisazioni*” riportate nella norma;
- l'art. 54 del CCNL 2016-2018 secondo cui “*1. La prestazione lavorativa in tempo parziale non può essere inferiore al 30% di quella a tempo pieno. 2. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere: a) orizzontale, con orario normale giornaliero di lavoro in misura ridotta rispetto al tempo pieno e con articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi (5 o 6 giorni); b) verticale, con prestazione lavorativa svolta a tempo pieno ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese, dell'anno e con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno); c) misto, ossia con combinazione delle due modalità indicati nelle lettere a) e b). 3. Il tipo di articolazione della prestazione e la sua distribuzione sono concordati con il dipendente”;*
- l'art. 55 del medesimo CCNL rubricato “*Trattamento economico-normativo del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale*”;

Richiamati:

- l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 e smi;
- l'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, come modificato dal D.L. n. 90/2014, convertito in legge n. 114/2014;
- il CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, approvato dalla Giunta Comunale;

Richiamati altresì:

- il D. Lgs. n. 118/2001, come modificato dal D. Lgs. n. 126/2014;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, del medesimo decreto che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;
- l'art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 secondo cui le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e il principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, inerenti alle procedure di impegno di spesa;

DETERMINA

per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente richiamato, in attuazione della deliberazione di G.C. n. 209/2022:

1. **PRENDERE ATTO** del Decreto Sindacale n. 19 con il quale sono state individuate le due unità da assegnare all'Ufficio di Staff del Sindaco nelle persone di:
 - DE MITRI Veronica;
 - ZUCCALA' Anna Rita;
2. **DISPORRE** l'assunzione in servizio, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000, a far data 30 dicembre 2022 di:

- DE MITRI Veronica, generalità in atti d'ufficio, con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale a 12 ore/sett., con inquadramento in categoria C (posizione economica C1);
- ZUCCALA' Anna Rita, generalità in atti d'ufficio, con contratto di lavoro a tempo determinato e parziale a 12 ore/sett., con inquadramento in categoria C (posizione economica C1);

3. **PRECISARE** che:

- ciascun interessato dovrà sottoscrivere apposito contratto individuale di lavoro per la prestazione in oggetto, secondo gli schemi allegati alla presente a farne parte integrante e sostanziale, nel termine di 30 giorni dall'assunzione, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti e dell'assenza di situazioni di incompatibilità di cui all'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e smi;
- è fatta salva la facoltà di non procedere al conferimento di incarico, nel caso in cui le candidature pervenute non siano ritenute rispondenti alle professionalità ricercate;
- il contratto stipulato non può avere durata superiore a quella residuale del mandato elettivo del Sindaco in carica, ovvero è in ogni caso risolto nell'ipotesi di cessazione del mandato di quest'ultimo per qualsiasi altra causa;
- il personale assunto alle dirette dipendenze del Sindaco, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. n. 267/2000, non può svolgere funzioni gestionali ma esclusivamente funzioni di supporto all'attività di indirizzo e di controllo, alle dirette dipendenze dell'organo politico, onde evitare qualsivoglia sovrapposizione con le funzioni gestionali e istituzionali;
- la selezione per il conferimento dell'incarico in argomento non assume caratteristiche concorsuali e non determina alcun diritto al posto da ricoprire;

4. **ACCERTARE** che la spesa per l'assunzione in esame non eccede il limite del 100 per cento del costo sostenuto per le medesime finalità nell'anno 2009;

5. **DARE ATTO** che gli oneri connessi al trattamento economico trovano adeguata copertura sugli stanziamenti della missione 01/programma 11 (capitoli 14/1, 14/2 e 708.1), di competenza del bilancio finanziario pluriennale 2022-2024;

6. **RENDERE NOTO** che responsabile del procedimento è la dott.ssa Serena Nocco;

7. **DARE ATTO**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione della presente;

8. **DARE ATTO** altresì che la presente diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 147-*bis*, comma 1 e 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, e valutazione della compatibilità dello stesso con i vincoli di finanza pubblica;

9. **COMUNICARE** copia del presente provvedimento agli interessati, al Sindaco, al Segretario Generale e al Collegio dei Revisori dei Conti.

<i>Impegni di spesa</i>									
<i>Anno</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	<i>I</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo</i>	<i>N.Imp</i>	<i>N.Sub</i>
2022					14	1	0,00		